

Ordinanza relativa alla Commissione per la politica economica

172.327.9

del 9 dicembre 2005 (Stato 1° gennaio 2024)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 57c capoverso 2 della legge federale del 21 marzo 1997¹
sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione,²

ordina:

Art. 1³ Statuto

La Commissione per la politica economica (Commissione) è una commissione amministrativa permanente con funzione consultiva ai sensi dell'articolo 8a capoverso 2 dell'ordinanza del 25 novembre 1998⁴ sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione.

Art. 2 Compiti

¹ La Commissione consiglia il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFER)⁵ e la Segreteria di Stato dell'economia (SECO) nelle questioni riguardanti una politica economica innovativa, improntata alla concorrenza e incentivante la creazione di posti di lavoro, nonché le relative condizioni quadro. In tale ambito le sono di riferimento le consuetudini svizzere, il contesto europeo e globale nonché uno sviluppo durevole.

² Essa prende posizione su problemi fondamentali concernenti il mercato del lavoro.

³ Essa esprime il proprio parere su problemi essenziali di politica economica esterna.

⁴ Essa svolge i compiti che le sono assegnati dalla legge del 9 ottobre 1986⁶ sulla tariffa delle dogane, dalla legge federale del 15 dicembre 2017⁷ sull'importazione di

RU 2006 1

¹ RS 172.010

² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 dic. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4459).

³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 dic. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4459).

⁴ RS 172.010.1

⁵ La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1), con effetto dal 1° gen. 2013. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

⁶ RS 632.10

⁷ RS 632.111.72

prodotti agricoli trasformati e dalla legge del 9 ottobre 1981⁸ sulle preferenze tariffali.⁹

Art. 3 Composizione e nomina della Commissione

¹ La Commissione si compone di un presidente e di altri 19 membri al massimo. Eventuali deroghe al numero dei membri devono essere giustificate. I membri sono nominati dal Consiglio federale su proposta del DEFR.

² Il Consiglio federale designa il presidente, per il rimanente la Commissione si auto-costituisce.

³ Al momento della nomina dei membri della Commissione, il Consiglio federale fa in modo che vi siano equamente rappresentate le sfere economiche e scientifiche, le associazioni (compresi i sindacati), i cantoni e l'amministrazione federale.

⁴ La durata del mandato, la durata della funzione e l'età limite dei membri sono disciplinate dalle disposizioni dell'ordinanza del 3 giugno 1996¹⁰ sulle commissioni.

Art. 4 Metodo di lavoro e segretariato

¹ La Commissione è convocata dal presidente a seconda delle necessità, ma di norma due volte all'anno.

² Il segretariato è assunto dalla SECO.

Art. 5 Riservatezza e informazione

¹ Le deliberazioni e i documenti presentati alla Commissione o allestiti dalla medesima, sono confidenziali.

² I membri della Commissione sottostanno alle prescrizioni in materia di segreto d'ufficio, previste per i dipendenti della Confederazione.

³ L'obbligo di riservatezza s'impone anche dopo il ritiro dalla Commissione.

⁴ Previa autorizzazione del DEFR, è possibile fornire informazioni sull'operato della Commissione.

Art. 6 Indennità e conteggio spese

¹ Le indennità dei membri della Commissione sono calcolate in base alle disposizioni dell'ordinanza del 25 novembre 1998¹¹ sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione.¹²

⁸ RS 632.91

⁹ Introdotto dal n. I 2 dell'O del 9 dic. 2022 sull'adeguamento di ordinanze in seguito alla verifica del 2022 delle commissioni extraparlamentari, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2022 842).

¹⁰ [RU 1996 1651, 2000 1157, 2008 5949 n. II. RU 2009 6137 n. II 1]

¹¹ RS 172.010.1

¹² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 dic. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4459).

² I costi della Commissione sono a carico del DEFR. Il DEFR stabilisce un limite annuale di spesa.

Art. 7 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 15 gennaio 2006.

